STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

COLLABORAZIONE OCCASIONALE E REGIME FORFETTARIO 5%

Pubblicato il19 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano

Il regime forfettario rappresenta un'opzione fiscale vantaggiosa per i contribuenti che avviano una nuova attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. Uno dei principali benefici di questo regime è l'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 5% sui redditi conseguiti nei primi cinque anni di attività, anziché l'aliquota ordinaria del 15%. Tuttavia, per poter beneficiare di questa agevolazione, è necessario soddisfare determinate condizioni previste dalla legge. Una delle questioni più frequenti riguarda l'impatto delle collaborazioni occasionali svolte prima dell'avvio dell'attività in regime forfettario. In questo articolo approfondito, esamineremo dettagliatamente questo aspetto, fornendo una guida completa per comprendere i requisiti e le implicazioni fiscali.

Il Regime Forfettario: Vantaggi e Funzionamento

Il regime forfettario è stato introdotto dal legislatore italiano con l'obiettivo di incentivare l'avvio di nuove attività imprenditoriali e professionali, offrendo un trattamento fiscale agevolato. Questo regime consente ai contribuenti di determinare il reddito imponibile applicando un'aliquota forfettaria ai ricavi o compensi percepiti, senza dover calcolare analiticamente i costi e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Una delle principali attrattive del regime forfettario è l'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 5% sui redditi conseguiti nei primi cinque anni di attività, anziché l'aliquota ordinaria del 15%. Questa agevolazione rappresenta un notevole vantaggio fiscale, soprattutto nella fase di avvio dell'attività, quando i margini di guadagno possono essere più ridotti e i costi di investimento iniziale più elevati.

Requisiti per l'Aliquota Agevolata del 5%

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata del 5%, il contribuente deve soddisfare specifiche condizioni stabilite dalla legge. Queste condizioni mirano a garantire che l'agevolazione sia riservata a coloro che avviano effettivamente una nuova attività e non sia sfruttata da chi intende semplicemente continuare un'attività precedentemente svolta sotto altra forma.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

- **Assenza di attività precedenti**: Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività in regime forfettario, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.
- **Novità dell'attività**: L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, la mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l'attività precedente sia stata il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
- **Limiti di reddito**: Qualora si prosegua un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi e i compensi realizzati nell'anno precedente non devono superare determinate soglie di reddito previste dalla legge.

È importante sottolineare che l'Agenzia delle Entrate valuta la continuità dell'attività sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Ciò significa che sarà necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative dell'attività precedente.

Collaborazioni Occasionali e Requisito della "Novità"

Il fulcro della questione riguarda il secondo requisito, ovvero la "novità" dell'attività esercitata. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di eventuali collaborazioni occasionali svolte in precedenza non dovrebbe inibire la possibilità di avvalersi dell'aliquota del 5% nei primi cinque anni di attività.

Questo perché la collaborazione occasionale, per sua natura, rappresenta un'attività svolta in via del tutto marginale e certamente per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio che precede l'apertura della partita IVA in regime forfettario.

> ***Esempio Pratico:*** *Supponiamo che Maria, una giovane laureata in architettura, abbia svolto alcune collaborazioni occasionali come consulente per ristrutturazioni di interni durante il periodo di studio. Dopo la laurea, decide di avviare una propria attività di progettazione e ristrutturazione di interni in regime forfettario. Nonostante le collaborazioni occasionali svolte in precedenza, Maria potrà beneficiare dell'aliquota agevolata del 5% sui redditi conseguiti nei primi cinque anni di attività, poiché tali collaborazioni non possono essere considerate come una vera e propria attività professionale continuativa.*

Valutazione Sostanziale e Non Formale

Come accennato in precedenza, l'Agenzia delle Entrate valuta la continuità dell'attività sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Ciò significa che sarà necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative dell'attività precedente.

Ad esempio, se un ex dipendente di un'azienda di consulenza decide di avviare un'attività autonoma di consulenza rivolgendosi alla stessa clientela e offrendo servizi analoghi, potrebbe non soddisfare il requisito della "novità" dell'attività, precludendo così l'accesso all'aliquota agevolata del 5%.

D'altra parte, se un ex dipendente di un'azienda di consulenza decide di avviare un'attività di vendita di prodotti artigianali, rivolgendosi a una clientela completamente diversa e utilizzando competenze lavorative diverse, potrebbe soddisfare il requisito della "novità" dell'attività e quindi beneficiare dell'aliquota agevolata.

Conclusioni

In sintesi, le collaborazioni occasionali svolte prima dell'avvio dell'attività in regime forfettario non dovrebbero rappresentare un ostacolo per l'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 5% sui redditi conseguiti nei primi cinque anni. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente la situazione specifica di ciascun contribuente, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività precedente e di quella da avviare, al fine di determinare se sussistano le condizioni per beneficiare dell'agevolazione.

È sempre consigliabile consultare un professionista qualificato nel settore fiscale e legale per una corretta valutazione della propria posizione e per evitare potenziali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Domande e Risposte

D: Cosa si intende per "regime forfettario" e quali sono i suoi vantaggi?

R: Il regime forfettario è un'opzione fiscale agevolata che consente ai contribuenti di determinare il reddito imponibile applicando un'aliquota forfettaria ai ricavi o compensi percepiti, senza dover calcolare analiticamente i costi e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. Uno dei principali vantaggi del regime forfettario è l'applicazione dell'aliquota sostitutiva del 5% sui redditi conseguiti nei primi cinque anni di attività, anziché l'aliquota ordinaria del 15%. Questo rappresenta un notevole vantaggio fiscale, soprattutto nella fase di avvio dell'attività.

D: Quali sono le condizioni per poter beneficiare dell'aliquota agevolata del 5%?

R: Le condizioni principali per beneficiare dell'aliquota agevolata del 5% sui redditi nei primi cinque anni di attività in regime forfettario sono:

1. Non aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti l'avvio dell'attività in regime forfettario, né in forma individuale né in forma associata o familiare.
2. L'attività da esercitare non deve costituire la mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l'attività precedente sia stata il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
3. Qualora si prosegua un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi e compensi dell'anno precedente non devono superare determinate soglie di reddito previste dalla legge.

D: Come vengono valutate eventuali collaborazioni occasionali svolte prima dell'avvio dell'attività in regime forfettario?

R: L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le collaborazioni occasionali svolte in precedenza non dovrebbero rappresentare un ostacolo per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5% sui redditi nei primi cinque anni di attività. Questo perché la collaborazione occasionale, per sua natura, rappresenta un'attività svolta in via del tutto marginale e certamente per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio che precede l'apertura della partita IVA in regime forfettario.

D: Come viene valutata la continuità dell'attività dall'Agenzia delle Entrate?

R: L'Agenzia delle Entrate valuta la continuità dell'attività sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Ciò significa che sarà necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative dell'attività precedente. Se l'attività è effettivamente nuova, rivolta a una clientela diversa e richiede competenze lavorative differenti, potrebbe soddisfare il requisito della "novità" dell'attività e quindi beneficiare dell'aliquota agevolata.

D: Qual è l'importanza di consultare un professionista qualificato in materia fiscale e legale?

R: È sempre consigliabile consultare un professionista qualificato nel settore fiscale e legale per una corretta valutazione della propria posizione e per evitare potenziali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ogni situazione è unica e potrebbe presentare sfumature o particolarità che richiedono un'analisi approfondita da parte di esperti. Un professionista qualificato sarà in grado di valutare attentamente il caso specifico e fornire una consulenza mirata, riducendo il rischio di errori o interpretazioni errate delle normative fiscali.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA